

- 3) Serpe Rocco, nato a Montalto Uffugo (CS) il 10.8.1981 e residente a San Vincenzo La Costa (CS) in via Rue Mortis n.3/A, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, anche disgiuntamente, dagli avvocati Nicola Piluso e Franco Napolitano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito a Montalto Uffugo (CS) in corso Italia n. 116/A;
- 4) Lo Bianco Giancarlo Francesco, nato a San Vincenzo La Costa (CS) il 23.2.1967 ed ivi residente in via V. Monti n. 1, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Nicola Piluso, presso il cui studio, sito a Roges di Rende (CS) in via Crati n. 81, è elettivamente domiciliato;
- 5) De Filippis Emilio Vito, nato a San Vincenzo La Costa (CS) il 15.6.1967 ed ivi residente in via Maglia n. 7, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Dora Marisa Ricchio e Franco Napolitano, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Dora Marisa Ricchio, sito a Montalto Uffugo (CS) in via Trieste n. 3;
- 6) Magnifico Vincenzo Tonino, nato a San Vincenzo La Costa (CS) il 22.1.1963 ed ivi residente in via Antonio Gramsci n. 31, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo Pugliese, presso il cui studio, sito a Rende (CS) in via Giovanni XXIII n. 11 sc. A, è elettivamente domiciliato;
- 7) Ruà Francesco, nato a San Vincenzo La Costa (CS) il 5.9.1957 ed ivi residente in via Prato n. 9, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Fabrizio Falvo, presso il cui studio, sito

a Cosenza in piazza Gullo n. 43, è elettivamente domiciliato;

8) Naccarato Carmelo, nato a Cosenza il 15.6.1975 e residente a San Vincenzo La Costa in via Cavour n. 31, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo Pugliese, presso il cui studio, sito a Rende (CS) in via Giovanni XXIII n. 11 sc. A, è elettivamente domiciliato;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica del 16 settembre 2020, il P.M. dott. Massimo Lupi, nonché l'avv. Tancredi per Saullo Giancarlo e Ruà Francesco, l'avv. Ricchio per Aceto Giovanni e De Filippis Emilio Vito, l'avv. Piluso per Serpe Rocco e Lo Bianco Giancarlo Francesco, l'avv. Pugliese per Naccarato Carmelo e Magnifico Vincenzo Tonino;

ritenuto in

F A T T O

Con atto di citazione, depositato il 10.12.2019 e ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Saullo Giancarlo, Aceto Giovanni, Serpe Rocco, Lo Bianco Giancarlo Francesco, De Filippis Emilio Vito, Magnifico Vincenzo Tonino, Ruà Francesco e Naccarato Carmelo, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore del Comune di San Vincenzo La Costa (CS), nella misura complessiva di € 58.763,58, ovvero per il maggiore importo ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo ed oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di condanna, col favore delle spese di lite.

A sostegno della domanda, ha dedotto che i convenuti, tutti dipendenti del Comune di San Vincenzo La Costa (CS) sarebbero stati coinvolti in una serie di episodi di assenteismo e di allontanamento arbitrario dal luogo di lavoro, nel periodo compreso fra il 31 maggio ed il 4 agosto 2016.

Il procedimento trae origine da una segnalazione della Guardia di Finanza di Cosenza (n. 291221 del 17.9.2018), inoltrata alla Procura erariale a seguito di un'indagine penale per una serie di reati di truffa aggravata (art. 640, comma 2, cod. pen.) e di false attestazioni o certificazioni (art. 55 – *quinquies* D. Lgs. n. 165/2001), che avrebbe consentito di accertare che parecchi dei dipendenti si erano recati in ufficio con notevole ritardo, e/o vi si erano allontanati senza alcuna autorizzazione, ovvero senza annotare l'uscita.

Nel periodo delle indagini (31 maggio – 4 agosto 2016), infatti, era stato predisposto un apposito servizio di videosorveglianza, che aveva consentito di monitorare i movimenti del personale, in entrata ed in uscita dalla sede di servizio.

Per il vero, il sistema di rilevazione delle presenze non si basava, all'epoca dei fatti, sul c.d. *badge* elettronico, che avrebbe permesso di registrare tutte le movimentazioni in entrata e in uscita attraverso uno specifico *software*, ma sull'utilizzo di un orologio marcatempo e di un registro cartaceo. Con il primo, i dipendenti timbravano le entrate e le uscite su dei cartellini, che però non erano personali e custoditi individualmente dagli intestatari, ma si trovavano all'interno di una bacheca, a disposizione di tutti. Il sistema ufficiale di rilevazione delle

presenze era costituito, pertanto, da un registro cartaceo mensile, dove ciascun dipendente era tenuto ad annotare gli orari di entrata e di uscita, apponendovi la propria sottoscrizione.

Le difformità fra gli orari di lavoro teorici e quelli reali sarebbero emerse, pertanto, dal confronto tra le annotazioni apposte sul registro cartaceo di rilevazione delle presenze e le registrazioni effettuate dal sistema di videosorveglianza. In alcuni giorni, però, le apparecchiature non avrebbero funzionato correttamente, sicché per quei giorni non sarebbe stato possibile rilevare le assenze e/o gli allontanamenti arbitrari dal luogo di lavoro; per l'esattezza, l'inconveniente si sarebbe verificato in data 8 giugno 2016 (dalle 05:35 alle 13:15) e tra le 05:00 del 30 giugno 2016 e le 04:15 del 4 luglio 2016.

Il servizio di videosorveglianza sarebbe stato accompagnato da una complementare attività investigativa di osservazione, controllo e pedinamento, al fine di fornire adeguato riscontro ai diversi episodi di assenteismo.

Dal complesso delle indagini, sarebbe emerso che parecchi dei dipendenti entravano al lavoro con notevole ritardo, rispetto all'orario annotato sul registro cartaceo delle presenze; che spesso vi si allontanavano arbitrariamente prima del dovuto, o rientrando prima della fine dell'orario di lavoro senza registrare l'uscita, o andando via prima dell'ora risultante dalle annotazioni; che sovente timbravano più cartellini marcatempo, o che non ne timbravano affatto, o che li facevano obliterare dai colleghi; che, talora, dopo essersi allontanati arbitrariamente, si recavano in giro o a bordo di auto private, o

servendosi dell'autovettura di servizio del Comune.

Per ciascun convenuto, sarebbe stato così calcolato il tempo di allontanamento arbitrario dal luogo di lavoro; in base alla retribuzione in godimento all'epoca dei fatti, sarebbe stata computata l'entità del danno patrimoniale complessivo. Sul punto, si richiamano integralmente le elencazioni delle giornate e delle ore di assenza, nonché i relativi prospetti riassuntivi, di cui alle pagine comprese tra 7 e 55 dell'atto di citazione, già note alle parti. Riassumendo, nello specifico:

- Saullo Giancarlo, dipendente a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, con il profilo professionale di istruttore tecnico - categoria C1, sarebbe stato ingiustificatamente assente dal servizio per n. 54 ore, con un danno patrimoniale quantificabile in complessivi € 608,04;
- Aceto Giovanni, dipendente a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, con il profilo professionale di responsabile del settore contabile, sarebbe stato ingiustificatamente assente dal luogo di lavoro per n. 7 ore e 45 minuti, con un danno patrimoniale quantificabile in complessivi € 94,93;
- Serpe Rocco, dipendente a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, con il profilo professionale di istruttore tecnico - categoria C1, sarebbe stato ingiustificatamente assente dal servizio per n. 10 ore, con un danno patrimoniale quantificabile in complessivi € 112,60;

- Lo Bianco Giancarlo Francesco, dipendente a tempo indeterminato con rapporto di lavoro *part - time*, con il profilo professionale di istruttore contabile - categoria C1, sarebbe stato ingiustificatamente assente dal servizio per n. 103 ore, con un danno patrimoniale quantificabile in complessivi € 1.159,78;
- De Filippis Emilio Vito, dipendente a tempo indeterminato con rapporto di lavoro *part - time*, con il profilo professionale di accertatore di sosta, ausiliario del traffico e messo notificatore - categoria B1, sarebbe stato ingiustificatamente assente dal servizio per n. 33 ore e 48 minuti, con un danno patrimoniale quantificabile in complessivi € 337,32;
- Magnifico Vincenzo Tonino, dipendente a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, con il profilo professionale di applicato per i servizi demografici - categoria B1, sarebbe stato ingiustificatamente assente dal servizio per n. 6 ore e 50 minuti, con un danno patrimoniale quantificabile in complessivi € 68,19;
- Ruà Francesco, dipendente a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, con il profilo professionale di collaboratore operatore terminalista settore amministrativo - categoria B3, sarebbe stato ingiustificatamente assente dal servizio per n. 21 ore e 15 minuti, con un danno patrimoniale quantificabile in complessivi € 224,18;
- Naccarato Carmelo, dipendente a tempo indeterminato con rapporto di lavoro *part - time*, con il profilo professionale di

autista operaio conduttore macchine - categoria B1, sarebbe stato ingiustificatamente assente dal servizio per n. 24 ore, con un danno patrimoniale quantificabile in complessivi € 239,52.

La condotta ascrivibile al convenuto Aceto Giovanni sarebbe particolarmente grave, in quanto si tratterebbe dell'unico dirigente dell'Ente locale, preposto addirittura al controllo del personale, del quale sarebbe direttamente responsabile ai sensi del comma 1 dell'art. 21 del D. Lgs. n. 165/2001.

Tutti i convenuti sarebbero responsabili a titolo di dolo, inteso come volontaria inosservanza degli obblighi di servizio, come si desumerebbe dalla sistematicità e dalla regolarità delle condotte illecite, dal numero elevato delle violazioni, dalla complicità rivelata dalla diffusa abitudine di timbrare anche i cartellini dei colleghi, dalla compartecipazione dei responsabili dei servizi. Le false attestazioni della presenza in servizio e gli allontanamenti arbitrari dal luogo di lavoro rappresenterebbero, pertanto, la *routine* quotidiana.

In via subordinata, sussisterebbero comunque gli estremi della colpa grave.

Il danno patrimoniale, come dettagliatamente indicato in precedenza, sarebbe pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi nei quali è stata accertata la mancata prestazione, come previsto dall'art. 55 – *quinquies* D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del D. Lgs. n. 150/2009 (c.d. danno patrimoniale diretto da indebita percezione di emolumenti stipendiali).

Ai sensi della stessa norma speciale, sarebbe altresì dovuto il danno

all'immagine subito dall'amministrazione. Si tratterebbe di una fattispecie tipica, perseguibile indipendentemente dalla condanna in sede penale, in deroga alle previsioni generali in materia, applicabile alle condotte successive alla sua entrata in vigore (il 15.11.2009).

Il danno non patrimoniale subito dal Comune dovrebbe essere liquidato in via equitativa, tenendo conto di criteri di carattere oggettivo (la gravità del fatto e la reiterazione delle condotte), soggettivo (posizione ricoperta dal dipendente pubblico, importanza delle funzioni, delicatezza dei compiti assegnatigli), sociale (risonanza nell'opinione pubblica).

In base al criterio introdotto nel 2016, con il comma 3 *quater* dell'art. 55 *quater* del D. Lgs. n. 165/2001, l'ammontare del danno sarebbe rimesso alla valutazione equitativa del giudice, ma non potrebbe mai essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.

Pertanto, il danno non patrimoniale ascrivibile ai convenuti sarebbe pari alle seguenti somme, tenendo conto dei livelli stipendiali, dell'abitudine delle condotte, del numero di ore di allontanamento arbitrario e del ruolo rivestito all'interno dell'Ente locale:

- € 8.536,00, pari a circa 4 mensilità nette, per Saullo Giancarlo;
- € 15.954,00, pari a circa 6 mensilità nette, per Aceto Giovanni;
- € 4.460,00, pari a circa 2 mensilità nette, per Serpe Rocco;
- € 12.204,00, pari a circa 6 mensilità nette, per Lo Bianco Giancarlo Francesco;
- € 3.702,00, pari a circa 3 mensilità nette, per De Filippis Emilio

Vito;

- € 3.224,00, pari a circa 2 mensilità nette, per Magnifico

Vincenzo;

- € 4.875,00, pari a circa 3 mensilità nette, per Ruà Francesco;

- € 2.964,00, pari a circa 3 mensilità nette, per Naccarato

Carmelo.

In totale, pertanto, il danno patrimoniale e non patrimoniale dovrebbe essere quantificato in complessivi € 58.763,50, ovvero nel maggiore importo ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo ed oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di condanna.

Il convenuto **Saullo Vincenzo**, costituendosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare il mancato rispetto del termine a comparire, in relazione all'udienza del 9.6.2020, originariamente fissata, in quanto nel calcolo occorrerebbe computare anche la sospensione straordinaria dei termini processuali prevista dal 9 marzo al giorno 11 maggio 2020, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 36 del D.L. n. 23/2020.

Ha eccepito, altresì, l'inammissibilità della domanda, perché proposta anteriormente alla definizione del processo penale ed alla relativa statuizione sull'*an debeatur*. Il procedimento si baserebbe, infatti, esclusivamente sul materiale raccolto in sede di indagini preliminari, senza alcuna garanzia di contraddittorio per il convenuto.

In via subordinata, per l'ipotesi in cui dovesse essere disattesa l'eccezione di inammissibilità, ha insistito per la sospensione del

presente giudizio, in attesa della definizione del processo penale.

La sospensione, seppur non obbligatoria, sarebbe estremamente opportuna sia per evitare l'eventuale contraddittorietà tra i giudicati, sia in quanto nel caso specifico l'identità dei fatti renderebbe assolutamente determinante l'esito del giudizio penale.

In via preliminare, ha eccepito altresì l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, deducendo che, ai sensi dell'art. 270 c.p.p., i risultati non potrebbero essere utilizzati nei procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, a meno che non risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. L'inutilizzabilità non opererebbe solo nei rapporti tra diversi procedimenti penali ma anche, *a fortiori*, per i giudizi risarcitori, civili e contabili.

Nel merito, il difensore ha dedotto che la pretesa attorea sarebbe sfornita di qualsivoglia supporto probatorio, atteso che le uniche circostanze rilevate dagli inquirenti consisterebbero nei diversi orari di uscita e di entrata del Saullo, rispetto a quelli annotati nel registro delle presenze. Non sarebbe stato accertato in alcun modo, infatti, se si trattasse o meno di uscite autorizzate ed effettuate per ragioni di servizio; al contrario, la dichiarazione scritta resa dal Sindaco dell'epoca (prot. n. 1014 del 27.4.2017) e le prove acquisite *medio tempore*, raccolte dal difensore ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p., dimostrerebbero che il convenuto era solito allontanarsi dagli uffici comunali per ragioni di servizio, perché, nella qualità di responsabile del procedimento dell'ufficio tecnico servizio lavori pubblici, era tenuto

ad eseguire i sopralluoghi sugli immobili comunali e sulle infrastrutture, a coordinare e controllare il lavoro degli operai, a seguire i lavori affidati agli operatori economici. In particolare, risulterebbe accertato che per il 7.7.2016 il Saullo si era allontanato per sette ore, per recarsi presso la Regione Calabria per motivi di servizio, in compagnia del vice-sindaco dell'epoca; quanto agli altri giorni, i testimoni, pur non potendo ricordare le date esatte, avrebbero comunque confermato che, in linea generale, era normale che il convenuto, anche dietro ordini verbali, si allontanasse dagli uffici per l'espletamento delle varie incombenze di servizio.

Per altro verso, l'apparecchiatura marcatempo non avrebbe alcun rilievo, proprio perché non disponeva di un sistema di rendicontazione elettronica delle presenze e delle assenze, ma si limitava alla "punzonatura" materiale degli orari sui cartellini cartacei degli impiegati. Analogamente, il registro cartaceo delle presenze era strutturato in maniera tale che vi si potessero annotare solo l'ingresso e l'uscita dal luogo di lavoro, ma non le assenze *ad horas* dalla sede istituzionale per ragioni di servizio.

Pertanto, al convenuto non sarebbe ascrivibile alcun danno erariale, non sussistendo né l'elemento oggettivo né quello soggettivo della truffa.

In subordine, il difensore ha contestato la quantificazione del danno non patrimoniale, sia perché il comma 3 *quater* dell'art. 55 *quater* del D. Lgs. n. 165/2001 sarebbe inapplicabile *ratione temporis*, sia in quanto ad alcuni tra gli altri convenuti sarebbe stato contestato un

danno all'immagine di importo largamente inferiore, a fronte di un danno patrimoniale di maggiore entità.

Il convenuto ha concluso, pertanto, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità della domanda, ovvero di disporre la sospensione del procedimento, previo rinvio per consentire il rispetto dei termini a comparire; nel merito, ha articolato prova per testi ed ha insistito per il rigetto della domanda e, in via subordinata, per la riduzione del *quantum* in misura pari all'effettivo pregiudizio subito dall'Ente locale.

Il convenuto **Aceto Giovanni**, costituendosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la nullità della citazione, ai sensi dei commi 6 e 2 lett. e) dell'art. 86 c.g.c., per assoluta incertezza degli elementi posti a base della domanda, deducendo che la pretesa erariale sarebbe basata sulla violazione dell'art. 55 *quinquies* del D. Lgs. n. 165/2001 e sui relativi elementi emersi in sede penale, anche se l'unico reato contestato dagli inquirenti sarebbe quello previsto dall'art. 640, comma 2 n. 1, del codice penale.

Ha eccepito, altresì, l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 55 *quater* del D. Lgs. n. 165/2001, per difetto dei presupposti costituiti dal licenziamento e dalla denuncia ad opera dell'ente di appartenenza, oltre che per il superamento del termine di 120 giorni successivi alla denuncia, per l'esercizio dell'azione di responsabilità, con la conseguente inammissibilità e/o improcedibilità della domanda.

Sempre in via preliminare, il difensore ha eccepito la nullità dell'azione contabile, ai sensi del comma 6 dell'art. 51 c.g.c., del comma 1 – *sexies* della legge n. 20/94 e del comma 30 *ter* dell'art. 17 del D.L. n. 78/2009,

per mancanza del presupposto fondamentale costituito dalla sentenza penale irrevocabile di condanna, in ordine agli stessi fatti causativi della responsabilità erariale.

Sotto altro profilo, ha eccepito l'improcedibilità della domanda, perché proposta anteriormente alla definizione del processo penale ed alla relativa statuizione sull'*an debeatur*. In via subordinata, ha insistito per la sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione del processo penale.

Nel merito, il procuratore ha dedotto che la pretesa attorea sarebbe sfornita di qualsivoglia supporto probatorio, atteso che le uniche circostanze rilevate dagli inquirenti consisterebbero nei diversi orari di uscita e di entrata del prevenuto, rispetto a quelli annotati nel registro delle presenze. Non sarebbe stato accertato in alcun modo, infatti, se si trattasse o meno di uscite autorizzate ed effettuate per ragioni di servizio; al contrario, dalla documentazione versata in atti si evincerebbe che il convenuto si era recato presso l'allora Banca per lo sviluppo e la cooperazione di credito s.p.a., oggi BCC Mediocrati, che svolge il servizio di tesoreria per l'Ente locale, onde effettuare una serie di verifiche fiscali necessarie alla redazione dei documenti di bilancio, nonché per la verifica degli insoluti relativi alla TARI 2016.

Inoltre, gli elementi di prova sarebbero incentrati sulle intercettazioni ambientali, i cui risultati sarebbero inutilizzabili, ai sensi dell'art. 270 c.p.p., nei procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, a meno che non risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. L'inutilizzabilità non

opererebbe solo nei rapporti tra diversi procedimenti penali ma anche, *a fortiori*, per i giudizi risarcitori, civili e contabili.

Inoltre, l'apparecchiatura non avrebbe mai garantito un funzionamento costante e corretto, come sarebbe accaduto in particolare il giorno 8 giugno 2016, quando le video riprese avrebbero subito un'interruzione dalle 05:35 alle 13:15 (eppure, per quel giorno, sarebbe stata comunque contraddittoriamente contestata la sua assenza dal servizio dalle 10:54 alle 11:30 e dalle 11:37 alle 12:05).

Per altro verso, l'apparecchiatura marcatempo non avrebbe alcun rilievo, proprio perché non disponeva di un sistema di rendicontazione elettronica delle presenze e delle assenze, ma si limitava alla "punzonatura" materiale degli orari sui cartellini cartacei degli impiegati. Analogamente, il registro cartaceo delle presenze era strutturato in maniera tale che vi si potessero annotare solo l'ingresso e l'uscita dal luogo di lavoro, ma non le assenze orarie dalla sede istituzionale per ragioni di servizio.

Pertanto, al convenuto non sarebbe ascrivibile alcun danno erariale, non sussistendo né l'elemento oggettivo né quello soggettivo della truffa. In compenso, egli avrebbe sempre erogato prestazioni lavorative oltre l'orario, senza alcuna retribuzione; avrebbe sempre ottenuto delle valutazioni egregie; avrebbe maturato diversi giorni di ferie non godute e mai retribuite.

In subordine, il difensore ha contestato la quantificazione del danno non patrimoniale, sia perché il clamore mediatico non sarebbe ascrivibile alla condotta del convenuto, sia in quanto il comma 3 *quater*

dell'art. 55 *quater* del D. Lgs. n. 165/2001 sarebbe stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 61 del 2010, con la conseguenza di dover fare riferimento al comma 1 *sexies* dell'art. 1 della legge n. 20/94, che imporrebbe la quantificazione del danno all'immagine in misura pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale delle utilità illecitamente percepite (e, dunque, in € 189,86).

Il dott. Aceto ha concluso, pertanto, chiedendo di dichiarare la nullità, l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda, ovvero di disporre la sospensione del procedimento; nel merito, ha articolato prova per testi ed ha insistito per il rigetto della domanda e, in via subordinata, per la riduzione del *quantum* in misura non superiore al doppio delle differenze retributive illecitamente percepite.

Serpe Rocco, costituendosi in giudizio, ha chiesto in via preliminare la sospensione del giudizio fino alla definizione del processo penale ed alla relativa statuizione sull'*an debeatur*. Il procedimento si baserebbe, infatti, esclusivamente sul materiale raccolto in sede di indagini preliminari, peraltro ampiamente ridimensionato *medio tempore*.

La sospensione, seppur non obbligatoria, sarebbe estremamente opportuna sia per evitare l'eventuale contraddittorietà tra i giudicati, sia in quanto nel caso specifico l'identità dei fatti renderebbe assolutamente determinante l'esito del giudizio penale.

Sempre in via preliminare, il difensore ha eccepito la nullità della domanda e dell'azione, per violazione degli artt. 2, 4 comma 1, 5 comma 1, 86 lett. e) ed 87 c.g.c., deducendo che il PM non avrebbe

preso in alcuna considerazione gli elementi forniti dal convenuto a seguito dell'invito a dedurre, non fornendo alcuna motivazione al riguardo.

Nel merito, il procuratore ha dedotto che la pretesa attorea sarebbe sfornita di qualsivoglia supporto probatorio, atteso che le uniche circostanze rilevate dagli inquirenti consisterebbero nei diversi orari di uscita e di entrata del Serpe, rispetto a quelli annotati nel registro delle presenze. Non sarebbe stato accertato in alcun modo, infatti, se si trattasse o meno di uscite autorizzate ed effettuate per ragioni di servizio; al contrario, dalla documentazione in atti si evincerebbe che il convenuto, nella sua qualità di responsabile del procedimento dell'Ufficio tecnico – Sezione urbanistica, era solito allontanarsi dagli uffici comunali per ragioni di servizio, in quanto era tenuto ad eseguire i sopralluoghi sui cantieri e sulle infrastrutture comunali, a verificare il lavoro degli operai, a controllare la raccolta differenziata su tutto il territorio dell'Ente. Ad esempio, il 21.6.2016, egli avrebbe partecipato ad una ricognizione tecnica per constatare i lavori eseguiti in località Gesuiti, come si evincerebbe dalla nota del Sindaco del 27.4.2017; il 20.7.2016, si sarebbe recato presso la sede della Calabria Maceri s.p.a., per una riunione operativa sulla problematica dei rifiuti, come attestato dal Responsabile della stessa ditta.

Per altro verso, l'apparecchiatura marcatempo non avrebbe alcun rilievo, proprio perché non disponeva di un sistema di rendicontazione elettronica delle presenze e delle assenze, ma si limitava alla "punzonatura" materiale degli orari sui cartellini cartacei degli

impiegati. Analogamente, il registro cartaceo delle presenze era strutturato in maniera tale che vi si potessero annotare solo l'ingresso e l'uscita dal luogo di lavoro, ma non le assenze *ad horas* dalla sede istituzionale per ragioni di servizio.

Pertanto, al convenuto non sarebbe ascrivibile alcun danno erariale, non sussistendo né l'elemento oggettivo né quello soggettivo della truffa. In compenso, egli avrebbe sempre erogato prestazioni lavorative oltre l'orario, senza alcuna retribuzione; avrebbe maturato diversi giorni di ferie non godute e mai retribuite; non avrebbe mai approfittato della propria invalidità, riconosciuta nella misura dell'80%, per fruire di un lungo congedo per le cure. Pertanto, sarebbe inverosimile ch'egli sia stato illegittimamente assente dal posto di lavoro, per una differenza retributiva di soli € 112,60, quando avrebbe potuto facilmente assentarsi per motivi legittimi, usufruendo di tutti i benefici spettantigli per la situazione di invalidità.

In subordine, il difensore ha contestato la quantificazione del danno all'immagine, sia perché il danno patrimoniale sarebbe modestissimo, sia per il ruolo rivestito all'interno dell'Amministrazione, sia perché il *clamor fori* non sarebbe ascrivibile alla condotta del proprio assistito, ma a chi aveva inopinatamente organizzato conferenze stampa "in pompa magna".

Inoltre, gli elementi di prova sarebbero incentrati sulle intercettazioni ambientali, i cui risultati sarebbero inutilizzabili, ai sensi dell'art. 270 c.p.p., nei procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, a meno che non risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per

i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

Il convenuto ha concluso, pertanto, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità della domanda, ovvero di disporre la sospensione del procedimento; nel merito, ha articolato prova per testi ed ha insistito per il rigetto della domanda e, in via subordinata, per la riduzione del *quantum* in misura pari all'effettivo pregiudizio subito dall'Ente locale. Col favore delle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Anche **Lo Bianco Giancarlo Francesco**, costituendosi in giudizio, ha chiesto in via preliminare la sospensione del giudizio fino alla definizione del processo penale ed alla relativa statuizione sull'*an debeat*. Il procedimento si baserebbe, infatti, esclusivamente sul materiale raccolto in sede di indagini preliminari, peraltro ampiamente ridimensionato *medio tempore*.

La sospensione, seppur non obbligatoria, sarebbe estremamente opportuna sia per evitare l'eventuale contraddittorietà tra i giudicati, sia in quanto nel caso specifico l'identità dei fatti renderebbe assolutamente determinante l'esito del giudizio penale.

Sempre in via preliminare, il difensore ha eccepito la nullità della domanda e dell'azione, per violazione degli artt. 2, 4 comma 1, 5 comma 1, 86 lett. e) ed 87 c.g.c., deducendo che il PM non avrebbe preso in alcuna considerazione gli elementi forniti dal convenuto a seguito dell'invito a dedurre, non fornendo alcuna motivazione al riguardo.

Nel merito, il procuratore ha dedotto che la pretesa attorea sarebbe

sfornita di qualsivoglia supporto probatorio, atteso che le uniche circostanze rilevate dagli inquirenti consisterebbero nei diversi orari di uscita e di entrata del Lo Bianco, rispetto a quelli annotati nel registro delle presenze. Non sarebbe stato accertato in alcun modo, infatti, se si trattasse o meno di uscite autorizzate ed effettuate per ragioni di servizio; al contrario, dalla documentazione in atti e dall'attestazione del Sindaco si evincerebbe che il convenuto, "per la complessità delle mansioni svolte e per gli innumerevoli incarichi ricoperti", era autorizzato "a svolgere i propri servizi anche al di fuori del proprio ufficio comunale".

Egli rivestiva, infatti, i ruoli di responsabile tributi, economo comunale, responsabile del personale, responsabile finanziario per tutti gli adempimenti di carattere contabile, fiscale e tributario dell'Ente, responsabile dell'Ufficio elettorale, responsabile dei Servizi commercio e attività produttive, vicesegretario.

Ad esempio, quale economo si recava presso vari esercizi commerciali per gli acquisti economici; quale responsabile della trasmissione dei ruoli, andava spesso a Cosenza presso l'Agenzia delle Entrate e la sede di Equitalia; quale responsabile dei servizi commercio ed attività produttive si recava presso diverse strutture ed aree commerciali. Nello specifico, il 28.6.2016 andava a Lamezia Terme per prender parte ad un incontro di formazione, mentre il 21.6.2016 si recava ad una ricognizione tecnico – operativa sui luoghi di fine lavori dell'acquedotto comunale.

Per altro verso, l'apparecchiatura marcatempo non avrebbe alcun

rilievo, proprio perché non disponeva di un sistema di rendicontazione elettronica delle presenze e delle assenze, ma si limitava alla “punzonatura” materiale degli orari sui cartellini cartacei degli impiegati. Analogamente, il registro cartaceo delle presenze era strutturato in maniera tale che vi si potessero annotare solo l’ingresso e l’uscita dal luogo di lavoro, ma non le assenze *ad horas* dalla sede istituzionale per ragioni di servizio.

Pertanto, al convenuto non sarebbe ascrivibile alcun danno erariale, non sussistendo né l’elemento oggettivo né quello soggettivo della truffa. In compenso, egli non avrebbe mai usufruito di congedi per malattia, permessi retribuiti e giorni di compensazione; inoltre, avrebbe maturato diversi giorni di ferie non godute e mai retribuite.

Pertanto, sarebbe inverosimile ch’egli sia stato illegittimamente assente dal posto di lavoro, per una modesta differenza retributiva, quando avrebbe potuto facilmente assentarsi per motivi legittimi.

In subordine, il difensore ha contestato la quantificazione del danno all’immagine, sia perché il danno patrimoniale sarebbe modestissimo, sia per il ruolo rivestito all’interno dell’Amministrazione, sia perché il *clamor fori* non sarebbe ascrivibile alla condotta del proprio assistito, ma a chi aveva inopinatamente organizzato conferenze stampa “in pompa magna”.

Inoltre, gli elementi di prova sarebbero incentrati sulle intercettazioni ambientali, i cui risultati sarebbero inutilizzabili, ai sensi dell’art. 270 c.p.p., nei procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, a meno che non risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per

i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

Il convenuto ha concluso, pertanto, chiedendo di dichiarare la nullità della domanda, ovvero di disporre la sospensione del procedimento; nel merito, ha articolato prova per testi ed ha insistito per il rigetto della domanda e, in via subordinata, per la riduzione del *quantum* in misura pari all'effettivo pregiudizio subito dall'Ente locale. Col favore delle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario.

De Filippis Emilio Vito, costituendosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la nullità della citazione, ai sensi dei commi 6 e 2 lett. e) dell'art. 86 c.g.c., per assoluta incertezza degli elementi posti a base della domanda, deducendo che la pretesa erariale sarebbe basata sulla violazione dell'art. 55 *quinquies* del D. Lgs. n. 165/2001 e sui relativi elementi emersi in sede penale, anche se l'unico reato contestato dagli inquirenti sarebbe quello previsto dall'art. 640, comma 2 n. 1, del codice penale.

Ha eccepito, altresì, l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 55 *quater* del D. Lgs. n. 165/2001, per difetto dei presupposti costituiti dal licenziamento e dalla denuncia ad opera dell'ente di appartenenza, oltre che per il superamento del termine di 120 giorni successivi alla denuncia, per l'esercizio dell'azione di responsabilità, con la conseguente inammissibilità e/o improcedibilità della domanda.

Sempre in via preliminare, il difensore ha eccepito la nullità dell'azione contabile, ai sensi del comma 6 dell'art. 51 c.g.c., del comma 1 – *sexies* della legge n. 20/94 e del comma 30 *ter* dell'art. 17 del D.L. n. 78/2009, per mancanza del presupposto fondamentale costituito dalla sentenza

penale irrevocabile di condanna, in ordine agli stessi fatti causativi della responsabilità erariale.

Sotto altro profilo, ha eccepito l'improcedibilità della domanda, perché proposta anteriormente alla definizione del processo penale ed alla relativa statuizione sull'*an debeatur*. In via subordinata, ha insistito per la sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione del processo penale.

Nel merito, il difensore ha dedotto che la pretesa attorea sarebbe sfornita di qualsivoglia supporto probatorio, atteso che le uniche circostanze rilevate dagli inquirenti consisterebbero nei diversi orari di uscita e di entrata del prevenuto, rispetto a quelli annotati nel registro delle presenze. Non sarebbe stato accertato in alcun modo, infatti, se si trattasse o meno di uscite autorizzate ed effettuate per ragioni di servizio; al contrario, dalla documentazione versata in atti si evincerebbe che il convenuto si era sempre allontanato per ragioni di servizio, per espletare i compiti di messo comunale, autista dello scuolabus minori, ausiliario del traffico, accompagnatore dei bambini diversamente abili presso il Centro per disturbi dell'apprendimento sito all'ASP di Rende, nonché impiegato nella manutenzione dei serbatoi di raccolta delle acque e, nel mese di luglio del 2016, anche di addetto al servizio d'ordine dietro il trattore tagliaerba lungo le strade comunali (sicché, in quel periodo, il lavoro iniziava alle 5:15/5:30, fuori dalla sede degli uffici). Le direttive, quasi sempre verbali, gli venivano impartite dal Sindaco, dal Vicesindaco e dall'assessore Mirandola. Egli, dovendo svolgere diverse funzioni e servizi, si muoveva con una certa

autonomia, ma non si era mai allontanato arbitrariamente dalla sede di servizio.

Ad esempio, il 4 luglio 2016, agli orari contestati, era impegnato quale messo notificatore per la consegna di un verbale alla sig.ra Riemma Aniello; il 12 luglio, accompagnava alcuni bambini presso il Centro per disturbi dell'apprendimento sito all'ASP di Rende; il 20 luglio, effettuava una serie di controlli sugli acquedotti; il 2 agosto, caricava le bobine del tagliaerba.

Inoltre, gli elementi di prova sarebbero incentrati sulle intercettazioni ambientali, i cui risultati sarebbero inutilizzabili, ai sensi dell'art. 270 c.p.p., nei procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, a meno che non risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. L'inutilizzabilità non opererebbe solo nei rapporti tra diversi procedimenti penali ma anche, *a fortiori*, per i giudizi risarcitori, civili e contabili.

Inoltre, l'apparecchiatura non avrebbe mai garantito un funzionamento costante e corretto.

Per altro verso, l'apparecchiatura marcatempo non avrebbe alcun rilievo, proprio perché non disponeva di un sistema di rendicontazione elettronica delle presenze e delle assenze, ma si limitava alla "punzonatura" materiale degli orari sui cartellini cartacei degli impiegati. Analogamente, il registro cartaceo delle presenze era strutturato in maniera tale che vi si potessero annotare solo l'ingresso e l'uscita dal luogo di lavoro, ma non le assenze orarie dalla sede istituzionale per ragioni di servizio.

Pertanto, al convenuto non sarebbe ascrivibile alcun danno erariale, non sussistendo né l'elemento oggettivo né quello soggettivo della truffa. In compenso, egli avrebbe sempre erogato prestazioni lavorative oltre l'orario, senza alcuna retribuzione, maturando pure diversi giorni di ferie non godute e mai retribuite.

In subordine, il difensore ha contestato la quantificazione del danno non patrimoniale, sia perché il clamore mediatico non sarebbe ascrivibile alla sua condotta, sia in quanto il comma 3 *quater* dell'art. 55 *quater* del D. Lgs. n. 165/2001 sarebbe stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 61 del 2010, con la conseguenza di dover fare riferimento al comma 1 *sexies* dell'art. 1 della legge n. 20/94, che imporrebbe la quantificazione del danno all'immagine in misura pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale delle utilità illecitamente percepite (e, dunque, in € 674,64).

Il convenuto ha concluso, pertanto, chiedendo di dichiarare la nullità, l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda, ovvero di disporre la sospensione del procedimento; nel merito, ha articolato prova per testi ed ha insistito per il rigetto della domanda e, in via subordinata, per la riduzione del *quantum* in misura non superiore al doppio delle differenze retributive illecitamente percepite.

Magnifico Vincenzo Tonino, costituendosi in giudizio, ha dedotto che la pretesa attorea sarebbe sfornita di qualsivoglia supporto probatorio, in quanto sarebbe basata unicamente sul recepimento acritico delle risultanze dell'indagine penale.

Nel merito, le uniche circostanze rilevate dagli inquirenti consisterebbero nei diversi orari di uscita e di entrata dall'ufficio, rispetto a quelli annotati nel registro delle presenze. Non sarebbe stato accertato in alcun modo, infatti, se si trattasse o meno di uscite autorizzate ed effettuate per ragioni di servizio, né si sarebbe tenuto conto delle mansioni concretamente svolte e delle modalità specifiche della prestazione lavorativa.

A parere del difensore, le funzioni di ufficiale di stato civile rivestite dal Magnifico gli imponevano di essere reperibile quotidianamente e di svolgere una serie di attività al di fuori dall'orario di lavoro e nei giorni liberi, mai retribuite, come ad esempio le promesse di matrimonio.

Inoltre, il convenuto rivestiva anche la carica di responsabile dei servizi sociali, sicché si doveva allontanare spesso dall'ufficio per ragioni di servizio. Ad esempio, il giorno 26.7.2016, avrebbe accompagnato il sig. Claudio Rago presso l'ASP di Quattromiglia di Rende, per farlo sottoporre a visita specialistica; poiché l'automobile del Comune non era disponibile, vi si sarebbe recato con il mezzo proprio e a sue spese, senza nemmeno chiedere il rimborso.

Sarebbe pertanto inverosimile che, a fronte di tante ore di straordinario non retribuite e di una disponibilità senza eguali a svolgere i propri compiti anche a sue spese, il convenuto abbia truffato l'Amministrazione rimanendo illegittimamente assente per poco più di 6 ore e con un danno erariale di appena € 68,19.

Non sussisterebbe dunque nessun danno erariale, anche perché occorrerebbe tener conto dei vantaggi comunque conseguiti dalla

comunità, che nel caso in esame sarebbero di gran lunga superiori rispetto al *quantum* della contestazione. Non a caso, la Procura erariale, per altri indagati attinti da contestazioni di importo assolutamente simile, avrebbe optato per l'archiviazione.

A fortiori, per le stesse ragioni, sarebbe impossibile ipotizzare la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, avendo il Magnifico svolto nell'interesse dell'Ente compiti ulteriori rispetto alle mansioni per le quali veniva retribuito, senza mai avanzare alcuna pretesa di carattere economico.

In ordine al danno all'immagine, il difensore ha dedotto che l'addebito presupporrebbe una sentenza penale di condanna irrevocabile.

Il convenuto ha concluso, pertanto, per la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite.

Ruà Francesco, costituendosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la nullità della domanda e dell'azione, deducendo che il PM non avrebbe preso in alcuna considerazione gli elementi forniti dal convenuto a seguito dell'invito a dedurre, non fornendo alcuna motivazione al riguardo.

Ha eccepito, altresì, la violazione dei termini di cui all'art. 155 c.g.c., atteso che si dovrebbe tener conto della sospensione prevista dal D.L. n. 18/2020 e dalle successive leggi di proroga.

Sempre in via preliminare, il difensore ha eccepito la nullità dell'azione contabile, ai sensi del comma 6 dell'art. 51 c.g.c., del comma 1 – *sexies* della legge n. 20/94 e del comma 30 *ter* dell'art. 17 del D.L. n. 78/2009, per mancanza del presupposto fondamentale costituito dalla sentenza

penale irrevocabile di condanna, in ordine agli stessi fatti causativi della responsabilità erariale.

Nel merito, il difensore ha dedotto che la pretesa attorea sarebbe sfornita di qualsivoglia supporto probatorio, atteso che le uniche circostanze rilevate dagli inquirenti consisterebbero nei diversi orari di uscita e di entrata del Ruà, rispetto a quelli annotati nel registro delle presenze. Non sarebbe stato accertato in alcun modo, infatti, se si trattasse o meno di uscite autorizzate ed effettuate per ragioni di servizio; al contrario, la dichiarazione scritta resa dal Sindaco dell'epoca (prot. n. 1059 del 2.5.2017) e le prove acquisite *medio – tempore*, raccolte dal difensore ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p., dimostrerebbero che il convenuto era solito allontanarsi dagli uffici comunali per ragioni di servizio, perché, nella qualità di autista, ottemperava alle disposizioni di servizio occasionali dello stesso Sindaco e lo accompagnava presso la sede municipale o nel ritorno alla sua abitazione. Egli aveva ricevuto, inoltre, una serie di disposizioni dagli organi apicali per esperire attività relativa ai servizi sociali, per recarsi a Cosenza presso uffici pubblici, ospedali, laboratori di analisi, *et similia*, sempre per motivazioni attinenti ad attività dell'Ente in favore anche dei cittadini meno abbienti e, spesso, oltre il normale orario di lavoro.

Per altro verso, l'apparecchiatura marcatempo non avrebbe alcun rilievo, proprio perché non disponeva di un sistema di rendicontazione elettronica delle presenze e delle assenze, ma si limitava alla "punzonatura" materiale degli orari sui cartellini cartacei degli

impiegati. Analogamente, il registro cartaceo delle presenze era strutturato in maniera tale che vi si potessero annotare solo l'ingresso e l'uscita dal luogo di lavoro, ma non le assenze *ad horas* dalla sede istituzionale per ragioni di servizio.

Pertanto, al convenuto non sarebbe ascrivibile alcun danno erariale, non sussistendo né l'elemento oggettivo né quello soggettivo.

In subordine, il difensore ha contestato la quantificazione del danno non patrimoniale, che non potrebbe mai superare il limite del doppio dell'utilità percepita e, quindi, la somma complessiva di € 400,00, ai sensi del comma 62 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, che sul punto ha novellato la legge n. 20/94.

In ogni caso, ha chiesto di sospendere il giudizio in attesa della definizione del procedimento penale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sussistendo un'evidente pregiudizialità.

Il convenuto ha concluso, pertanto, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità della domanda, ovvero di disporre la sospensione del procedimento, previo rinvio per consentire il rispetto dei termini a comparire; nel merito, ha articolato prova per testi ed ha insistito per il rigetto della domanda e, in via subordinata, per la riduzione del *quantum* anche in virtù dell'esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

Naccarato Carmelo, costituendosi in giudizio, ha dedotto che la pretesa attorea sarebbe sfornita di qualsivoglia supporto probatorio, in quanto sarebbe basata unicamente sul recepimento acritico delle risultanze dell'indagine penale.

Nel merito, le uniche circostanze rilevate dagli inquirenti

consisterebbero nei diversi orari di entrata e di uscita dall'ufficio, rispetto a quelli annotati nel registro delle presenze. Non sarebbe stato accertato in alcun modo, infatti, se si trattasse o meno di uscite autorizzate ed effettuate per ragioni di servizio, né si sarebbe tenuto conto delle mansioni concretamente svolte e delle modalità specifiche della prestazione lavorativa.

In particolare, il Naccarato ricopriva la qualifica di autista operaio conduttore di macchine per il Comune, sicché si trovava a svolgere quotidianamente tutta una serie di attività al di fuori dalla sede istituzionale, come il servizio di trasporto degli scolari delle scuole d'infanzia, elementari e medie di tutto il comprensorio (Cicala, Greco, Maglie, Prioli, San Sisto dei Valdesi e Gesuiti).

In senso contrario, gli inquirenti non avrebbero posto in essere alcuna attività d'indagine utile a dimostrare che gli allontanamenti dalla sede di servizio fossero invece legati allo svolgimento di attività private, in quanto non avrebbero mai eseguito pedinamenti, osservazioni e controlli su strada.

Inoltre, il convenuto, nelle ore libere e pur in mancanza di ordini di servizio, veniva impegnato in altre attività di interesse del Comune, come l'affissione di manifesti, la bitumazione delle strade, l'accompagnamento del messo notificatore, la pulizia dello scuolabus, la manutenzione degli infissi delle scuole, il controllo dei pozzetti della rete idrica.

Sarebbe pertanto inverosimile che, a fronte di tante ore di straordinario non retribuite e di una disponibilità senza eguali a svolgere qualsivoglia

compito gli venisse demandato, il convenuto abbia truffato

l'Amministrazione rimanendo illegittimamente assente per poco più di

24 ore e con un danno erariale di appena € 239,52.

Non sussisterebbe dunque nessun danno erariale, anche perché

occorrerebbe tener conto dei vantaggi comunque conseguiti dalla

comunità, che nel caso in esame sarebbero di gran lunga superiori

rispetto al *quantum* della contestazione. Non a caso, la Procura

erariale, per altri indagati attinti da contestazioni di importo

assolutamente simile, avrebbe optato per l'archiviazione.

A fortiori, per le stesse ragioni, sarebbe impossibile ipotizzare la

sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave,

avendo il Naccarato svolto nell'interesse dell'Ente compiti ulteriori

rispetto alle mansioni per le quali veniva retribuito, senza mai avanzare

alcuna pretesa di carattere economico.

In ordine al danno all'immagine, il difensore ha dedotto che l'addebito

presupporrebbe una sentenza penale di condanna irrevocabile.

Il convenuto ha concluso, pertanto, per la reiezione della domanda, col

favore delle spese di lite.

All'udienza di discussione del 16 settembre 2020, il Procuratore

regionale ha insistito per l'accoglimento della domanda, riportandosi

integralmente all'atto di citazione.

In ordine al *quantum* del danno all'immagine, a seguito della sentenza

della Corte costituzionale n. 61 del 2020, ha proceduto ad

un'*emendatio libelli*, rideterminando la domanda alla luce della recente

giurisprudenza calabrese; nello specifico, ha chiesto di quantificarlo nel

doppio del danno patrimoniale, aumentato di una serie di importi per le posizioni di maggiore responsabilità (€ 250,00 per la categoria B, € 500 per la C, € 1.000,00 per i responsabili), e/o di un'ulteriore somma a carico di chi aveva proceduto a timbrare il cartellino per uno o più colleghi (€ 500,00).

L'avv. Francesco Tancredi, intervenendo per Saullo Giancarlo, ha insistito per l'accoglimento delle eccezioni preliminari, ha reiterato le richieste istruttorie articolate nella memoria di costituzione e, nel merito, ha auspicato la reiezione della domanda; ha aggiunto che l'attestazione del Sindaco, in merito alle ragioni dell'allontanamento del convenuto dalla sede municipale, pur non riguardando i giorni specificamente contestati, costituirebbe comunque una valida certificazione, nella quale verrebbe dato atto di come l'allontanamento avvenisse per motivi di servizio.

L'avv. Dora Marisa Ricchio, intervenendo per l'Aceto e per il De Filippis anche in sostituzione dell'avv. Franco Napolitano, ha insistito in tutte le questioni preliminari e, nel merito, ha ribadito che gli allontanamenti dalla sede del Comune sarebbero avvenuti sempre per ragioni di servizio e che, peraltro, l'apparecchiatura utilizzata per le intercettazioni ambientali sarebbe stata spesso mal funzionante, come attestato dagli stessi inquirenti.

L'avv. Nicola Piluso, nell'interesse del Serpe e del Lo Bianco, ha insistito nella richiesta preliminare di sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale, oltre che in tutte le eccezioni preliminari di nullità e di inammissibilità; nel merito, ha auspicato la

reiezione della domanda, con vittoria di spese e compensi.

L'avv. Raffaele Gigli, intervenendo in sostituzione dell'avv. Angelo Pugliese per il Naccarato e per il Magnifico, ha ribadito che difetterebbe qualsivoglia elemento di prova, in quanto alla base della domanda vi sarebbe una mera attività di indagine, condotta *inaudita altera parte* e senza alcun valore probatorio. Per il resto, si è riportato alle memorie di costituzione ed ha auspicato la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite.

L'avv. Francesco Tancredi, intervenendo per il Ruà in sostituzione dell'avv. Fabrizio Falvo, si è integralmente riportato alla memoria di costituzione, concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

Dopo la replica del PM, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. L'oggetto della domanda.

La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Saullo Giancarlo, Aceto Giovanni, Serpe Rocco, Lo Bianco Giancarlo Francesco, De Filippis Emilio Vito, Magnifico Vincenzo Tonino, Ruà Francesco e Naccarato Carmelo, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore del Comune di San Vincenzo La Costa (CS), nella misura complessiva di € 58.763,58, ovvero per il maggiore importo ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo ed oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di condanna, col favore delle spese di lite.

A sostegno della domanda, ha dedotto che i convenuti, tutti dipendenti del Comune di San Vincenzo La Costa (CS) sarebbero stati coinvolti in una serie di episodi di assenteismo e di allontanamento arbitrario dal luogo di lavoro, nel periodo compreso fra il 31 maggio ed il 4 agosto 2016.

Il danno patrimoniale sarebbe pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi nei quali è stata accertata la mancata prestazione, come previsto dall'art. 55 – *quinquies* D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del D. Lgs. n. 150/2009 (c.d. danno patrimoniale diretto da indebita percezione di emolumenti stipendiali).

Ai sensi della stessa norma speciale, sarebbe altresì dovuto il danno all'immagine subito dall'amministrazione. Si tratterebbe di una fattispecie tipica, perseguibile indipendentemente dalla condanna in sede penale, in deroga alle previsioni generali in materia, applicabile alle condotte successive alla sua entrata in vigore (il 15.11.2009).

2. L'esame del merito della domanda.

Come più volte statuito dalla Corte di cassazione a Sezioni unite, in adesione al principio della "ragione più liquida", deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di questioni antecedenti secondo l'ordine logico-giuridico (S.U. Cass. n. 9936 dell'8.5.2014; n. 23542 del 18.11.2015).

Il principio è indubbiamente applicabile anche nel processo amministrativo – contabile (*ex plurimis*, Sez. I App., sent. n. 203 del 2018; Sez. II Centrale App., sent. n. 635 del 21.9.2017; Sez. I Centr.

App. sent. n. 410 del 17.10.2017).

L'art. 39 c.g.c. prevede, infatti, che la sentenza debba contenere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare", mentre l'art. 17 delle norme di attuazione precisa che "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 39 del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa".

Dal complesso delle norme, emerge l'esigenza di adottare decisioni che, in ossequio al principio di sinteticità degli atti ed al canone costituzionale della ragionevole durata del processo, si basino su di una motivazione incentrata sugli elementi essenziali e dirimenti della fattispecie, senza perdersi in esercizi di retorica o in aspetti privi di qualsivoglia incidenza sulla decisione.

In quest'ottica, il principio della ragione più liquida, univocamente accolto da tutti i plessi giudiziari, consente al giudice di esaminare prioritariamente il motivo suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di questioni antecedenti secondo l'ordine logico-giuridico (S.U. Cass. n. 9936 dell'8.5.2014; id n. 23542 del 18.11.2015) e nonostante la pregiudizialità di alcune censure (S.U. Cass. n. 9936 dell'8.5.2014), poiché detta priorità "non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio più favorevole per il convenuto" (Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531).

Nel caso in esame, il principio della ragione più liquida consente di affrontare prioritariamente il merito della causa, tralasciando di esaminare i diversi profili di inammissibilità, improcedibilità, inutilizzabilità, sospensione e nullità eccepiti nell'interesse dei convenuti, nonché le relative richieste istruttorie, in quanto la grave insufficienza del quadro probatorio impone già di per sé di addivenire alla reiezione della domanda.

Secondo l'impostazione accusatoria, i convenuti, tutti dipendenti del Comune di San Vincenzo La Costa (CS), sarebbero stati coinvolti in una serie di episodi di assenteismo e di allontanamento arbitrario dal luogo di lavoro, nel periodo compreso fra il 31 maggio ed il 4 agosto 2016.

Secondo l'annotazione della Guardia di Finanza di Cosenza (n. 291221 del 17.9.2018), infatti, si sarebbero recati in ufficio con notevole ritardo, e/o vi si sarebbero allontanati temporaneamente o definitivamente senza alcuna autorizzazione, ovvero senza annotare l'uscita.

Dal complesso delle indagini, sarebbe emerso che parecchi dei dipendenti entravano al lavoro con notevole ritardo, rispetto all'orario annotato sul registro cartaceo delle presenze; che spesso vi si allontanavano arbitrariamente prima del dovuto, o rientrando prima della fine dell'orario di lavoro senza registrare l'uscita, o andando via prima dell'ora risultante dalle annotazioni; che sovente timbravano più cartellini marcatempo, o che non ne timbravano affatto, o che li facevano obliterare dai colleghi; che, talora, dopo essersi allontanati

arbitrariamente, si recavano in giro o a bordo di auto private, o servendosi dell'autovettura di servizio del Comune.

Nel periodo delle indagini (31 maggio – 4 agosto 2016), era stato predisposto un apposito servizio di videosorveglianza, che aveva consentito di monitorare i movimenti del personale, in entrata ed in uscita dalla sede di lavoro.

Tuttavia, le apparecchiature non funzionavano sempre in maniera corretta, sicché in alcuni giorni non era stato possibile rilevare le assenze e/o gli allontanamenti arbitrari dal luogo di lavoro; per l'esattezza, l'inconveniente si era verificato in data 8 giugno 2016 (dalle 05:35 alle 13:15) e tra le 05:00 del 30 giugno e le 04:15 del 4 luglio 2016.

Inoltre, come evidenziato già dagli stessi inquirenti, il sistema di rilevazione delle presenze approntato dall'Amministrazione non si basava ancora, all'epoca dei fatti, sul c.d. *badge* elettronico, che avrebbe permesso di registrare tutte le movimentazioni in entrata e in uscita attraverso uno specifico *software*, ma sull'utilizzo di un orologio marcatempo e di un registro cartaceo.

Le difformità fra gli orari di lavoro teorici e quelli reali sarebbero emerse dal confronto tra le annotazioni apposte sul registro cartaceo di rilevazione delle presenze, con le registrazioni effettuate dal sistema di videosorveglianza.

Il sistema, adottato dall'Amministrazione, presentava delle criticità di lapalissiana evidenza.

Com'è noto, il sistema a *badge* permette di rilevare il tempo lavorato

mediante uno specifico supporto informatico, capace di interfacciarsi con uno apposito *software* per la gestione delle presenze; nel corso dell'orario di lavoro, il sistema consente di registrare la causale di ogni uscita (servizio, permesso, fine della giornata di lavoro), attraverso l'inserimento obbligatorio di un codice o con altre modalità operative.

Con un normale timbra cartellini, invece, viene rilevato il tempo lavorato dal dipendente mediante una registrazione cartacea, che viene elaborata in un secondo tempo, o manualmente o imputando i dati in un *software* di gestione delle presenze.

Nel caso in esame, come chiarito dagli inquirenti, i dipendenti timbravano le entrate e le uscite su dei cartellini, che però non erano personali e custoditi individualmente dagli intestatari, ma si trovavano all'interno di una bacheca, a disposizione di tutti. Il sistema ufficiale di rilevazione delle presenze era costituito, pertanto, da un registro cartaceo mensile, dove ciascun dipendente era tenuto ad annotare gli orari di entrata e di uscita, apponendovi la propria sottoscrizione.

Come appare evidente, non risulta che il sistema consentisse di distinguere tra le uscite per ragioni di servizio e l'allontanamento definitivo dalla sede municipale, né che vi fosse l'obbligo di annotare sul registro l'allontanamento temporaneo per ragioni di servizio.

Per altro verso, i cartellini non erano personali, né venivano custoditi individualmente dagli intestatari, sicché il fatto che venissero o meno punzonati in maniera corretta non aveva alcun valore, ai fini della rilevazione delle presenze.

Pertanto, l'allontanamento dalla sede municipale di un dipendente non

implicava, di per sé, che avvenisse in violazione degli obblighi di servizio, non essendo documentalmente verificabile se si fosse invece verificato per l'espletamento delle specifiche mansioni assegnate al lavoratore, ovvero in esecuzione di apposite disposizioni verbali impartite dalla dirigenza politica o amministrativa.

Al fine di verificare se i ritardi o gli allontanamenti non trovassero giustificazione nel servizio prestato, gli inquirenti avrebbero potuto (e dovuto) porre in essere una serie di attività complementari di osservazione, controllo e pedinamento, annotando dettagliatamente dove si erano diretti i dipendenti e quali attività di carattere privato avevano effettivamente espletato.

Di contro, l'attività investigativa si è limitata all'osservazione ed alla registrazione delle entrate e delle uscite dalla sede municipale, sicché non vi è la prova che gli allontanamenti e i ritardi si siano verificati in maniera arbitraria.

Costituendosi in giudizio, tutti i convenuti hanno dedotto che gli episodi di allontanamento dalla sede municipale erano giustificati da specifiche ragioni di servizio, indicando le mansioni svolte ed allegando, per alcune occasioni, la pertinente documentazione giustificativa.

A fronte delle specifiche contestazioni e delle deduzioni difensive dei convenuti, in mancanza di un sistema che consentisse di registrare la causale di ogni allontanamento dalla sede di servizio (o di un ritardo, o di un'uscita anticipata), l'onere di provare il carattere arbitrario e illecito dell'allontanamento volontario, in conformità al principio generale codificato nell'art. 2697 cod. civ., incombeva sulla Procura attorea, in

quanto si tratta di uno dei presupposti costitutivi della responsabilità erariale.

Le prove sono invece insufficienti, atteso che, in difetto di un'attività investigativa di pedinamento e controllo, non è possibile stabilire con precisione le ragioni dell'allontanamento dei dipendenti dalla sede di servizio, né dei ritardi, né delle uscite anticipate rispetto al termine dell'orario di lavoro giornaliero.

A fortiori, il quadro probatorio risulta ancor più claudicante, alla luce degli elementi di prova prodotti dai convenuti.

Nello specifico, il Saullo ha dedotto che la dichiarazione scritta resa dal Sindaco dell'epoca (prot. n. 1014 del 27.4.2017) e le prove acquisite *medio – tempore*, raccolte dal difensore ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p., dimostrerebbero che egli era solito allontanarsi dagli uffici comunali per ragioni di servizio, perché, nella qualità di responsabile del procedimento dell'ufficio tecnico servizio lavori pubblici, era tenuto ad eseguire i sopralluoghi sugli immobili comunali e sulle infrastrutture, a coordinare e controllare il lavoro degli operai, a seguire i lavori affidati agli operatori economici. In particolare, risulterebbe accertato che per il 7.7.2016 egli si era allontanato per sette ore, per recarsi presso la Regione Calabria per motivi di servizio, in compagnia del vice-sindaco dell'epoca; quanto agli altri giorni, i testimoni, pur non potendo ricordare le date esatte, avrebbero comunque confermato che, in linea generale, era normale che il convenuto, anche dietro ordini verbali, si allontanasse dagli uffici per l'espletamento delle varie incombenze di servizio.

Le deduzioni difensive sono condivisibili.

Nella nota n. 1014 del 27.2.2017, il Sindaco dell'epoca ha dichiarato che, "per prassi consolidata", durante il periodo del suo mandato "e nello specifico da aprile a settembre 2016, il geom. Saullo, nella qualità di responsabile del procedimento dell'ufficio tecnico servizio lavori pubblici, svolgeva "vari compiti", all'esterno dell'ufficio, "con una certa autonomia", come sopralluoghi, attività di coordinamento, verifica e controllo dell'esecuzione dei lavori pubblici. Poiché nell'esercizio di queste incombenze il convenuto agiva "quale referente del Comune", gli veniva attribuita "molta elasticità ed autonomia nell'ambito del servizio svolto, anche in merito alle entrate/uscite dalla sede istituzionale".

Come correttamente evidenziato dal PM all'udienza di discussione, la dichiarazione del Sindaco non attesta che, nelle ore e nei giorni contestati dagli inquirenti, il Saullo si era allontanato dalla sede di servizio per ragioni istituzionali; tuttavia, viene inequivocabilmente illustrata la "prassi consolidata" di quel periodo, ovvero sia che il convenuto era tenuto sovente ad allontanarsi dalla sede municipale per motivi di servizio.

La dichiarazione è intrinsecamente attendibile, in quanto appare di lapalissiana evidenza che attività del genere, come sopralluoghi e verifiche dell'andamento dei lavori pubblici, non possano che essere eseguite al di fuori dalla sede istituzionale.

La conclusione trova conferma nelle dichiarazioni raccolte dal difensore ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p., dalle quali si evince che il

convenuto era solito allontanarsi dagli uffici comunali per ragioni di servizio.

A distanza di anni, non è possibile, ovviamente, che venga data la prova della legittimità dell'allontanamento per ogni singola contestazione, anche perché gli ordini venivano impartiti quasi sempre in maniera verbale; al contrario, poiché non vi è la prova del carattere arbitrario dell'allontanamento dalla sede di servizio, è possibile presumere che, anche nelle occasioni contestate dagli inquirenti, il Saullo sia uscito effettivamente per l'espletamento delle proprie mansioni, invece che per ragioni di carattere privato.

Analogamente, il convenuto Aceto Giovanni ha dedotto che le uscite dalla sede municipale erano sempre giustificate da ragioni istituzionali, in quanto si recava abitualmente presso l'allora Banca per lo sviluppo e la cooperazione di credito s.p.a., oggi BCC Mediocrati, che svolge il servizio di tesoreria per l'Ente locale, onde effettuare una serie di verifiche fiscali necessarie alla redazione dei documenti di bilancio, nonché per la verifica degli insoluti relativi alla TARI 2016.

Anche in questo caso, non vi è la prova della legittimità dell'allontanamento per ogni singola contestazione; tuttavia, poiché non vi è nemmeno la prova del carattere arbitrario dell'allontanamento dalla sede di servizio, è possibile presumere che, anche nelle occasioni contestate dagli inquirenti, il dott. Aceto sia uscito effettivamente per l'espletamento delle proprie mansioni, invece che per ragioni di carattere privato.

Nella stessa ottica, il procuratore di Serpe Rocco ha dedotto che dalla

documentazione in atti si evincerebbe che il convenuto, nella sua qualità di responsabile del procedimento dell'Ufficio tecnico – Sezione urbanistica, era solito allontanarsi dagli uffici comunali per ragioni di servizio, in quanto era tenuto ad eseguire i sopralluoghi sui cantieri e sulle infrastrutture comunali, a verificare il lavoro degli operai, a controllare la raccolta differenziata su tutto il territorio dell'Ente. Ad esempio, il 21.6.2016, egli avrebbe partecipato ad una ricognizione tecnica per constatare i lavori eseguiti in località Gesuiti, come si evincerebbe dalla nota del Sindaco del 27.4.2017; il 20.7.2016, si sarebbe recato presso la sede della Calabria Maceri s.p.a., per una riunione operativa sulla problematica dei rifiuti, come attestato dal Responsabile della stessa ditta.

Anche in questo caso, non vi è la prova della legittimità dell'allontanamento per ogni singola contestazione, ma soltanto per alcuni episodi specifici; tuttavia, poiché non vi è la prova del carattere arbitrario dell'allontanamento dalla sede di servizio, è possibile presumere che, anche nelle occasioni contestate dagli inquirenti, il Serpe sia uscito effettivamente per l'espletamento delle proprie mansioni, invece che per ragioni di carattere privato.

Ad analoghe conclusioni si perviene, *a fortiori*, per la posizione del Lo Bianco, al quale era attribuita una molteplicità di incarichi, da espletare necessariamente al di fuori dalla sede municipale.

Egli rivestiva, infatti, i ruoli di responsabile tributi, economo comunale, responsabile del personale, responsabile finanziario per tutti gli adempimenti di carattere contabile, fiscale e tributario dell'Ente,

responsabile dell'Ufficio elettorale, responsabile dei Servizi commercio e attività produttive, vicesegretario.

Ad esempio, quale economo si recava presso vari esercizi commerciali per gli acquisti economici; quale responsabile della trasmissione dei ruoli, andava spesso a Cosenza presso l'Agenzia delle Entrate e la sede di Equitalia; quale responsabile dei servizi commercio ed attività produttive si recava presso diverse strutture ed aree commerciali. Nello specifico, il 28.6.2016 andava a Lamezia Terme per prender parte ad un incontro di formazione, mentre il 21.6.2016 si recava ad una ricognizione tecnico – operativa sui luoghi di fine lavori dell'acquedotto comunale.

L'attività investigativa è ancor più claudicante in merito alla posizione del De Filippis, le cui mansioni non potevano che essere ontologicamente svolte al di fuori dalla sede di servizio, anche in ottemperanza alle direttive verbali impartite dal Sindaco, dal Vicesindaco e dall'assessore Mirandola.

E' palese, infatti, come i compiti di messo comunale, autista dello scuolabus minori, ausiliario del traffico, accompagnatore dei bambini diversamente abili presso il Centro per disturbi dell'apprendimento sito all'ASP di Rende, impiegato nella manutenzione dei serbatoi di raccolta delle acque e, per il mese di luglio del 2016, anche di addetto al servizio d'ordine dietro il trattore tagliaerba lungo le strade comunali (sicché, in quel periodo, il lavoro iniziava alle 5:15/5:30, fuori dalla sede degli uffici), non potessero che essere espletati al di fuori dalla sede municipale. Pertanto, sarebbe stato ancor più cogente un

accertamento dettagliato mediante servizi di pedinamento e controllo, per verificare l'effettiva condotta del convenuto.

Nello specifico, inoltre, il De Filippis è riuscito a reperire le prove documentali utili ad accertare che, in alcune occasioni, egli si era allontanato dalla sede di servizio per ragioni istituzionali, nei giorni ed agli orari indicati dagli inquirenti.

Ad esempio, il 4 luglio 2016, agli orari contestati, egli era impegnato quale messo notificatore per la consegna di un verbale alla sig.ra Riemma Aniello; il 12 luglio, accompagnava alcuni bambini presso il Centro per disturbi dell'apprendimento sito all'ASP di Rende; il 20 luglio, effettuava una serie di controlli sugli acquedotti; il 2 agosto, caricava le bobine del tagliaerba.

Anche in questo caso, non vi è la prova della legittimità dell'allontanamento per ogni singola contestazione; tuttavia, poiché non vi è la prova del carattere arbitrario dell'allontanamento dalla sede di servizio, è possibile presumere che, anche nelle occasioni per le quali non è riuscito a reperire la prova documentale, il De Filippis sia uscito effettivamente per l'espletamento delle proprie mansioni, invece che per ragioni di carattere privato.

Anche in ordine alla posizione del Magnifico, non è stato accertato in alcun modo se si trattasse o meno di uscite autorizzate ed effettuate per ragioni di servizio, né si è tenuto conto delle mansioni concretamente svolte e delle modalità specifiche della prestazione lavorativa.

Sotto questo profilo, il difensore ha dedotto e documentato che le

funzioni di ufficiale di stato civile rivestite dal convenuto gli imponevano di essere reperibile quotidianamente e di svolgere una serie di attività al di fuori dall'orario di lavoro e nei giorni liberi, mai retribuite, come ad esempio le promesse di matrimonio.

Inoltre, il Magnifico rivestiva anche la carica di responsabile dei servizi sociali, sicché si doveva allontanare spesso dall'ufficio per ragioni di servizio. Ad esempio, il giorno 26.7.2016, aveva accompagnato il sig. Claudio Rago presso l'ASP di Quattromiglia di Rende, per farlo sottoporre a visita specialistica, peraltro servendosi del mezzo proprio.

Anche in questo caso, non vi è la prova della legittimità dell'allontanamento per ogni singola contestazione; tuttavia, poiché non vi è nemmeno la prova del carattere arbitrario dell'allontanamento dalla sede di servizio, è possibile presumere che, anche nelle occasioni per le quali non è riuscito a reperire la prova documentale, il Magnifico sia uscito effettivamente per l'espletamento delle proprie mansioni, invece che per ragioni di carattere privato.

A fortiori, l'attività investigativa risulta ancor più carente in merito alla posizione del Ruà.

Come si evince dalla dichiarazione scritta resa dal Sindaco dell'epoca (prot. n. 1059 del 2.5.2017) e dalle prove acquisite *medio – tempore*, raccolte dal difensore ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p., infatti, il convenuto era solito allontanarsi dagli uffici comunali per ragioni di servizio, perché, nella qualità di autista, ottemperava alle disposizioni di servizio occasionali dello stesso Sindaco e lo accompagnava presso la sede municipale o nel ritorno alla sua abitazione. Egli aveva ricevuto,

inoltre, una serie di disposizioni dagli organi apicali per esperire attività relativa ai servizi sociali, per recarsi a Cosenza presso uffici pubblici, ospedali, laboratori di analisi, *et similia*, sempre per motivazioni attinenti ad attività dell'Ente in favore anche dei cittadini meno abbienti. E' evidente che le mansioni di autista non possano essere integralmente espletate all'interno degli uffici; pertanto, in questo caso, un accertamento più specifico mediante attività di pedinamento e controllo sarebbe stato quanto mai auspicabile.

In mancanza, non si può che presumere che, anche nelle occasioni per le quali il difensore non è riuscito a reperire la prova documentale, il Ruà sia uscito effettivamente per l'espletamento delle proprie mansioni, invece che per ragioni di carattere privato.

Del tutto simile la posizione del Naccarato, che ricopriva la qualifica di autista operaio conduttore di macchine per il Comune, sicché si trovava a svolgere quotidianamente tutta una serie di attività al di fuori dalla sede istituzionale, come il servizio di trasporto degli scolari delle scuole d'infanzia, elementari e medie di tutto il comprensorio (Cicala, Greco, Maglie, Prioli, San Sisto dei Valdesi e Gesuiti).

In senso contrario, gli inquirenti non hanno posto in essere alcuna attività d'indagine utile a dimostrare che gli allontanamenti dalla sede di servizio fossero invece legati allo svolgimento di attività private, in quanto non hanno mai eseguito pedinamenti, osservazioni e controlli su strada.

3. Le statuizioni conclusive.

Poiché la Procura attorea non ha fornito la prova di uno degli elementi

costitutivi della fattispecie di responsabilità erariale in contestazione, consistente nel carattere arbitrario e illecito dell'allontanamento dalla sede di servizio, la domanda non può che essere rigettata integralmente.

All'esclusione della responsabilità amministrativa per i convenuti segue la liquidazione delle spese in loro favore, nella misura di € 2.000,00 cadauno, da porre a carico dell'Amministrazione di appartenenza, ai sensi del comma 3 dell'art. 31 c.g.c.

Limitatamente alle posizioni dei convenuti Serpe Rocco e Lo Bianco Giancarlo Francesco, le spese dovranno essere distratte in favore dei procuratori antistatari, che ne hanno fatto esplicita richiesta.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti di Saullo Giancarlo, Aceto Giovanni, Serpe Rocco, Lo Bianco Giancarlo Francesco, De Filippis Emilio Vito, Magnifico Vincenzo Tonino, Ruà Francesco e Naccarato Carmelo;

RIGETTA

la domanda.

Liquida le spese di lite in favore dei convenuti, nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) per ciascuno, ponendole a carico dell'Amministrazione di appartenenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari limitatamente alle posizioni di Serpe Rocco e Lo Bianco Giancarlo Francesco.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.09.2020.

IL RELATORE

Giuseppe di Pietro

f.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Rita Loreto

f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 26/10/2020

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

f.to digitalmente